



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

CultureLab. Annualità 2018 FAQ

Tra i BENEFICIARI previsti nell'art. 7.2 sono ammessi i Soggetti già beneficiari del bando Culture LAB annualità 2017, poiché l'art. 2.1 "Soggetti Beneficiari" recita "Sono escluse dalla partecipazione alle agevolazioni di cui alle presenti Disposizioni le domande presentate da imprese singole, beneficiarie del precedente bando Culture Lab 2017 sia in forma singola che in qualità di capofila di aggregazione di imprese."

mentre al contrario nell'art. 7.2 " Erogazione dell'anticipazione" sembrerebbero ammessi poiché si afferma che "I Soggetti già beneficiari del bando Culture LAB annualità 2017 non potranno ottenere alcuna anticipazione fintanto che non verranno rendicontate tutte le spese relative al progetto finanziato con il precedente bando".

L'articolo 2.1 delle disposizioni attuative esclude la partecipazione al Bando esclusivamente delle imprese singole già beneficiarie del precedente bando Culture Lab 2017 in forma singola o in qualità di capofila di aggregazione di imprese. Sono invece ammissibili le domande presentate da:

- **imprese singole, beneficiarie del precedente bando in forma aggregata ma non in qualità di impresa capofila;**
- **imprese capofila di aggregazioni, beneficiarie del precedente bando in forma aggregata ma non in qualità di impresa capofila;**
- **imprese non capofila di aggregazioni, beneficiarie del precedente bando sia come impresa singola che in forma aggregata anche come capofila.**

In merito alle Disposizioni attuative del Bando Lab Cultura di cui al Punto 2.1 Soggetti Beneficiari " I soggetti beneficiari devono esercitare un'attività, identificata come prevalente , rientrante nei seguenti codici ATECO ISTAT 2007:

Sez. R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

- 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, ad esclusione del codice 90.03.01 (attività di giornalisti indipendenti) e 90.03.02 (attività di conservazione e restauro di opere d'arte)
- 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali."

Chiedo se la seguente posizione della mia attività:

classificazione atecori 2007 dell'attività prevalente (fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 85.59.3 - scuole e corsi di lingua - Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
attività esercitata nella sede SCUOLA E CORSI DI LINGUE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

attività secondaria esercitata nella sede RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI, ARTISTICHE ED UMANISTICHE E ALTRE RAPPRESENTAZIONI E CREAZIONI ARTISTICHE: CREAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI OPERE TEATRALI CON GLI STUDENTI.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività (fonte Agenzia delle entrate)

Codice: 85.59.3 - scuole e corsi di lingua Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 59.11 - attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 72.2 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 90.03.01 - attività dei giornalisti indipendenti

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 90.03.09 - altre creazioni artistiche e letterarie

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Chiedo se, alla luce di questa posizione, potrò partecipare alla richiesta di contributo Lab Cultura 2018.

L'attività prevalente 85.59.3 "scuola e corsi di lingue" non è tra le attività ammissibili previste dal bando Culture Lab 2018. L'art. 2.3. (Requisiti di ammissibilità) delle disposizioni attuative prevede espressamente che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono esercitare un'attività economica, identificata come prevalente, rientrante in uno dei codici Ateco 2007 sotto indicati, che deve essere obbligatoriamente posseduto al momento della presentazione dell'istanza:

R – (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) limitatamente alla divisione

- **90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, ad esclusione del codice 90.03.01 (attività di giornalisti indipendenti) e 90.03.02 (attività di conservazione e restauro di opere d'arte);**
- **91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali.**

In qualità di Imprenditore agricolo è possibile entrare tra i Soggetti Beneficiari nel settore culturale?

È necessario verificare quale codice Ateco risulti prevalente/primario dal Registro imprese o dalla Agenzia delle Entrate. Infatti ai fini della partecipazione al Bando è indispensabile essere in possesso dei requisiti di ammissibilità formale di cui all'articolo 2.3 delle disposizioni attuative. In particolare le imprese devono esercitare un'attività economica, identificata come



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

prevalente, rientrante in uno dei codici Ateco 2007 sotto indicati, che deve essere obbligatoriamente posseduto al momento della presentazione dell'istanza:

R – (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) limitatamente alla divisione

- **90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, ad esclusione del codice 90.03.01 (attività di giornalisti indipendenti) e 90.03.02 (attività di conservazione e restauro di opere d'arte);**
- **91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali.**

Inoltre se il bene culturale da valorizzare è di proprietà privata è indispensabile il possesso della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/04.

Come settori ammissibili nel bando vengono riportati i codici ATECO 2007 "Sezione R - 90" e "Sezione R - 91". Vorrei quindi sapere se questi codici devono essere in possesso del beneficiario al momento della presentazione e se, soprattutto, devono risultare come attività principale. La nostra impresa attualmente ha i seguenti codici ATECO: 59.11.00 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) e 73.11.02 (Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari).

L'art. 2.1 delle disposizioni attuative prevede espressamente che "i soggetti beneficiari devono esercitare un'attività, identificata come prevalente, rientrante nei codici Ateco sez. R 90 e 91". All'art. 2.3 punto 3) delle medesime disposizioni è ulteriormente specificato che tale codice deve essere obbligatoriamente posseduto al momento della presentazione dell'istanza. Si tratta di un requisito di ammissibilità e quindi indispensabile.

Il soggetto interessato a partecipare al bando è una Fondazione riconosciuta, attiva su scala nazionale, con sede legale fuori dalla Regione Sardegna e avente come CODICE ATECO prevalente 90.03.02 (codice non ammissibile). L'Unità Operativa in Sardegna (non dotata di autonomia giuridica ma con un proprio centro di costo e di ricavo all'interno del sistema contabile della Fondazione), dove si svolgerebbe il progetto culturale di cui al bando in oggetto, è iscritta al REA della Camera di Commercio di Cagliari con un codice prevalente ammissibile (91.02). Alla luce di ciò, è la Fondazione un soggetto beneficiario ammissibile?

Dato atto che l'Unità Operativa in Sardegna, dove si svolgerebbe il progetto culturale di cui al bando in oggetto, è iscritta al REA della Camera di Commercio di Cagliari con un codice prevalente ammissibile (91.02), la fondazione è considerabile soggetto ammissibile a condizione che la stessa fondazione possieda anche tutti gli altri requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2.3 delle disposizioni attuative. Si precisa che in riferimento al requisito relativo alle MPMI lo stesso verrà valutato in relazione alla fondazione nel suo complesso.

Le Associazioni Culturali e le Fondazioni sono ammesse alla partecipazione al Bando in forma singola o possano accedere solo in ATI?



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

Le Associazioni culturali e le Fondazioni possono partecipare al Bando sia in forma singola che in forma aggregata.

E' possibile presentare, sotto forma di aggregazione di imprese, un progetto riguardante tutti i beni culturali che queste imprese gestiscono?

Si, il progetto può riguardare la valorizzazione di più beni culturali.

In una aggregazione il Patrimonio Netto è dato dal fondo patrimoniale comune che le imprese decidono di mettere insieme, quotandosi? Se sì, nel caso in cui l'aggregazione non sia ancora costituita alla data di presentazione della domanda, occorre indicare il fondo patrimoniale che si prevede di costituire?

Nelle aggregazioni il PN è dato dalla somma del patrimonio netto delle singole imprese componenti l'aggregazione.

A pagina 13 delle Disposizioni attuative è scritto "Il soggetto beneficiario, entro e non oltre il termine tassativo di 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data della notifica del provvedimento di approvazione della graduatoria, deve produrre il documento attestante l'effettiva concessione della disponibilità da parte del proprietario del bene culturale a suo favore." Tale documento, oltre ad essere prodotto, deve essere anche inviato in copia al Servizio Beni culturali e Sistema museale? Se sì con quali modalità?

Il documento attestante l'effettiva concessione della disponibilità da parte del proprietario del bene culturale a suo favore dovrà essere trasmesso via PEC alla RAS, Servizio Beni culturali e sistema museale.

Tra i soggetti beneficiari può rientrare l'associazione di promozione turistica Proloco?

Le associazioni di promozione turistica Proloco possono partecipare al Bando purché in possesso dei requisiti di ammissibilità formale di cui all'articolo 2.3 delle disposizioni attuative.

Due imprese singole, beneficiarie del bando 2017 separatamente (non capofila di progetti in aggregazione) e quindi con progetti diversi portati avanti singolarmente, possono partecipare in forma aggregata al bando 2018? e se sì quale modalità è ammissibile? Ed eventualmente una di loro può essere capofila di forma aggregata?

Le imprese beneficiarie del precedente bando Culture Lab 2017 come imprese singole possono partecipare al bando Culture Lab 2018 in forma aggregata ma non in qualità di impresa capofila.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

Nel modello relativo alle disposizioni attuative del bando, al cap 3 INIZIATIVE FINANZIABILI, sotto capitolo 3.1 "Caratteristiche del progetto" a pag 13 è previsto che "Il bene deve essere ubicato in Sardegna e, in caso di bene culturale immobile, attrezzato e dotato di relativa agibilità ed il progetto deve accrescerne l'accessibilità e la fruibilità". Nel caso in cui il bene immobile sia un bene culturale come ad esempio una Domus Dejanas o un Nuraghe in cosa consisterebbe l'agibilità?

Quanto indicato dalle disposizioni attuative deve intendersi come fruibilità del bene culturale in condizioni di sicurezza.

Riguardo il punto 2.3 - 4) delle disposizioni attuative tra i requisiti di ammissibilità " Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante da specifica dichiarazione che deve risultare nell'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio". Chiediamo se questa clausola valga anche per le Associazioni Culturali di nuova costituzione, le Associazioni non hanno stato patrimoniale né sono chiamate a versare capitale all'atto delle costituzione. Quale documentazione dobbiamo presentare in qualità di Associazione di nuova costituzione per assolvere al calcolo del PN?

Si, la clausola è valida anche per le associazioni culturali di nuova costituzione, il valore del capitale sociale deve risultare da una specifica dichiarazione nell'atto costitutivo. Si ricorda che l'articolo 2.3 "Requisiti di ammissibilità" delle disposizioni attuative, al punto 4) prevede espressamente che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare. La verifica di quest'ultima è effettuata valutando la congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, secondo la formula $PN / (CP-C) \geq 0,2$, nella quale PN è il patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda ovvero, per le imprese di nuova costituzione, il valore del capitale sociale risultante da specifica dichiarazione che deve risultare nell'atto costitutivo.

Ci stiamo costituendo in nuova Associazione io insieme ad altre professionalità che vantano un'esperienza di lunga data nel settore artistico e culturale, sarà possibile far valere in qualche modo questa nostra esperienza pur essendo nuova l'Associazione, anche ai fini della valutazione?

L'adeguatezza tecnico-organizzativa dell'impresa in relazione al progetto è uno specifico parametro di valutazione, così come previsto all'art. 6.3 "Criteri di valutazione" delle disposizioni attuative.

In caso di ATI il calcolo della capacità tecnico/finanziaria ($PN / (CP-C) \geq 0,2$) deve essere assolta per ciascun soggetto in autonomia oppure è la somma della capacità di tutti i soggetti partecipanti? **Nelle aggregazioni il PN è dato dalla somma del patrimonio netto delle singole imprese componenti l'aggregazione.**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

Nel caso la domanda venisse presentata come prevede il Bando da un singolo professionista in quale forma e modo viene economicamente riconosciuto il lavoro a cura del Libero Professionista nel progetto, non potendo egli emettere fattura e non potendosi assumere? Considerato che può anche essere capofila e che anche se non lo fosse avrebbe comunque il problema della impossibilità di fatturazione tra partecipanti? Per quale motivo un Libero Professionista viene ammesso a questo Bando come capofila o in forma associata se come parrebbe non ha alcuna possibilità di essere retribuito per il proprio lavoro?

Non è previsto che, in caso di istanza presentata da un libero professionista, sia spesa ammissibile una prestazione effettuata dal medesimo libero professionista. Nella rendicontazione deve necessariamente essere presente il requisito della spesa effettivamente sostenuta.

Le Associazioni Culturali per legge non sono obbligate a versare un capitale all'atto della loro costituzione né ad avere patrimonio, né hanno un conto patrimoniale o un conto capitale, pertanto costituiscono sotto questo profilo una casistica a sé rispetto alle altre forme di impresa, le Associazioni no profit sono anche obbligate al pareggio annuo di Bilancio, queste circostanze comportano un problema rispetto al calcolo del PN così come si prospetta nel Bando, e non avendo conto capitale risultano anche escluse dalle possibilità di incremento di capitale indicata nel Bando al punto 4) dei requisiti di ammissibilità 2.3. Cosa è stato previsto per tale conteggio anche dalla UE affinché anche le associazioni, che rientrano nella definizione di MPI culturali, possano partecipare al Bando, che le prevede quali beneficiarie, con un calcolo che sia più consono alla loro forma giuridica e in linea con le loro normative? In sintesi come possono dimostrare capacità tecnico/finanziaria le associazioni che non hanno iscritto patrimonio o capitale all'atto della loro costituzione (perché non è richiesto)?

Le associazioni culturali che organizzano la propria attività in forma economica possono rientrare tra i soggetti ammissibili purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.3 delle disposizioni attuative; il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare costituisce uno dei requisiti di ammissibilità la cui mancanza comporta l'inammissibilità della domanda stessa. La verifica di tale capacità è effettuabile esclusivamente secondo la formula $PN / (CP-C) \geq 0,2$, nella quale PN è il patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda ovvero, per le imprese di nuova costituzione (o enti non tenuti alla redazione del bilancio), il valore del capitale sociale risultante da specifica dichiarazione che deve risultare nell'atto costitutivo.

Tra le PMI sono annoverate anche le imprese individuali, sono ammesse a questo Bando come soggetti ammissibili?

Le imprese individuali sono soggetti ammissibili purché in possesso dei requisiti di ammissibilità formale di cui all'articolo 2.3 delle disposizioni attuative.

Per le Associazioni di nuova o vecchia costituzione rispetto al calcolo e l'autocertificazione del risultato uguale o maggiore di 2, quali evidenze e documenti vengono richiesti ad effettiva dimostrazione di quanto dichiarato in merito a capacità tecnico/finanziaria?

Per le associazioni, ai fini della verifica di quanto dichiarato in merito alla capacità economico-finanziaria, verrà richiesta l'esibizione dell'atto costitutivo, contenente specifica dichiarazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

in merito al valore del capitale sociale, e di ogni altro eventuale documento ritenuto utile al fine della determinazione del patrimonio netto.

Tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le associazioni non riconosciute?

Le associazioni non riconosciute sono ricomprese tra i soggetti beneficiari purché in possesso dei requisiti di cui al punto 2.3 delle disposizioni attuative.

Si chiede se è possibile accettare come incremento del "patrimonio" dell'associazione la riserva di bilancio istituita da un utile dell'attività dell'anno precedente, e se quale documentazione comprovante la riserva si possa esibirne la scrittura contabile nel Bilancio d'esercizio e l'estratto conto dell'Associazione al 01/01/2018 e alla data in cui la domanda verrà consegnata, la cui quota è pari alla risultante del calcolo $PN/(CP-P)$ maggiore o uguale a 2. La modalità descritta nel Bando per incremento del PN concessa alle aziende non è infatti fruibile per le Associazioni Culturali enti no profit che non hanno ne conto capitale ne conto patrimoniale per loro stessa natura giuridica. La seconda ipotesi, in alternativa a quella della riserva, per le Associazioni che non hanno chiuso con un disavanzo in positivo il Bilancio d'esercizio, sarebbe un versamento sul C/C dell'associazione da parte dei soci o del Presidente per un importo pari a quello individuato tramite il suddetto calcolo, non essendovi appunto un conto capitale ove accreditarlo.

Sono percorribili entrambe le soluzioni prospettate per l'incremento del patrimonio delle associazioni culturali al fine della dimostrazione del possesso della capacità economico-finanziaria. Resta inteso che le somme così individuate devono essere vincolate a tale scopo fino all'approvazione della graduatoria e, qualora venga concesso il finanziamento, il vincolo dovrà essere ulteriormente prorogato fino alla conclusione del progetto attraverso un idoneo atto.

Si vorrebbe partecipare al bando con in progetto che prevede la creazione di un portale multisite in grado di favorire l'accessibilità delle risorse del patrimonio naturale e culturale della Sardegna.

Le declinazioni del portale avrebbero come oggetto:

- Le opportunità di intrattenimento culturale quali tour, visite guidate, escursioni, musei, etc
- I luoghi di interesse paesaggistico, storico e artistico
- Gli eventi di rilevanza culturale proposti nel territorio

Il portale prevede la traduzione in più lingue e l'adozione di sistemi di booking avanzati che consentirebbero di migliorare l'accessibilità dei siti e l'accesso alle opportunità di intrattenimento.

Questo significa che non sussiste un'associazione specifica con un bene culturale immobile, ma vorrei capire se le finalità del progetto, che consistono nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna, ovvero della sua identità e autenticità, rientra nella fattispecie di bene culturale mobile.

A completare il quadro aggiungo che l'impresa non è ancora stata costituita, ma l'intenzione è quella di lavorare nel settore a cui si riferisce il bando e vorrei sapere se le caratteristiche che ho riportato sopra possono prefigurano l'inammissibilità del progetto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

Il progetto da lei descritto non può rientrare tra le iniziative finanziabili, infatti l'articolo 3.1 (Caratteristiche del progetto) delle disposizioni attuative dispone che il progetto deve necessariamente prevedere la valorizzazione del bene culturale mobile o immobile che deve essere nella proprietà o nella disponibilità del soggetto beneficiario.

In merito alle disposizioni attuative del bando Culture LAB, si fa presente che le medesime, in diverse parti, individuano quali beneficiarie del bando le imprese del settore culturale, specificando al punto 1.2 che il sostegno finanziario è rivolto alle micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata. Il punto 2.3 evidenzia in seguito che le PMPI, "siano regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese...ovvero...in albi, registri...al REA...negli elenchi regionali delle associazioni o fondazioni riconosciute". Da tale disposizione, si deduce che al bando possono partecipare sia le associazioni riconosciute, ma anche quelle non riconosciute, purché queste ultime siano in possesso di una partita IVA (elemento che obbliga le medesime ad iscriversi al REA presso la CCIAA). Ci chiediamo se tale interpretazione sia corretta e, se dunque la nostra associazione possa partecipare anche se, pur non essendo riconosciuta, sia iscritta al REA della CCIAA di Nuoro in quanto in possesso di partita IVA.

Le associazioni non riconosciute possono partecipare al bando purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.3 delle disposizioni attuative.

1) Le disposizioni attuative al comma 4 dell'art. 5.1 "Spese ammissibili" recitano: Non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo e dai fornitori che fanno parte dello stesso gruppo (società controllate e collegate o controllanti) rispetto all'impresa beneficiaria. Il fornitore del servizio non può essere beneficiario di contributi per l'implementazione dei servizi per i quali è fornitore. Inoltre, si specifica che il beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario e/o rapporti di parentela entro il terzo grado. Il quesito riguarda la figura del Presidente, rappresentante legale, del soggetto richiedente. Egli parteciperebbe alla realizzazione del progetto non con una consulenza specialistica ma con un ruolo di supporto amministrativo e con le attività richieste dal suo ruolo di rappresentante legale (non è assunto dal soggetto richiedente): la sua attività è da considerarsi un costo ammissibile?

I costi riferiti alle prestazioni del Presidente sono riconoscibili alle condizioni di cui all'articolo 7.5 delle disposizioni attuative (Caratteristiche dei titoli giustificativi di spesa):

- attività e compensi risultino straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito ordinariamente;
- l'incarico sia connesso direttamente al progetto;
- l'incarico sia preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato;
- l'incarico sia coerente con i titoli professionali posseduti o giustificato da adeguata esperienza professionale;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

2) Il limite dei caratteri utilizzabili in alcuni punti dell'Allegato la rendono difficoltoso esporre in modo completo parti rilevanti del progetto: si possono allegare i C.V. delle persone che fanno parte del team di lavoro? si possono allegare approfondimenti di alcune parti del progetto (ad es. la parte relativa alle tecnologie applicabili?)

Il numero dei caratteri utilizzabili non è tassativo, è possibile discostarsene con moderazione. Non è necessario allegare ulteriore documentazione relativa al progetto, in quanto le informazioni necessarie ed essenziali per la valutazione dello stesso progetto devono essere sintetizzate nell'Allegato la.

Siamo un'azienda che opera nel campo della organizzazione di eventi culturali e promozione del turismo culturale. Un comune ci metterebbe a disposizione per 24 mesi la sua rete di siti archeologici per un progetto di valorizzazione degli stessi con i fondi di CulturLab. La gestione operativa dei siti è affidata ad una sua Società in House, per cui il Comune ci sta producendo una dichiarazione con cui ci metterebbe a disposizione i siti limitatamente alle azioni previste dal Piano eventualmente approvato con CulturLab e per l'intero periodo di progetto. Ci potrebbero essere problemi di ammissibilità in questa fattispecie?

La fattispecie da lei illustrata è ammissibile. Si ricorda che a comprova della disponibilità del bene culturale finalizzata alla realizzazione del progetto proposto è indispensabile la compilazione dell'Allegato II alle disposizioni attuative.

La scrivente cooperativa gestisce un sito archeologico attraverso la propria sede locale con codice prevalente il "91 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali". Svolgendo anche servizi per conto Enti Pubblici presso altre sedi locali ha altri codici Ateco differenti dal 91. Specificiamo che l'intervento verrà svolto esclusivamente presso il sito e che verrà tenuta una contabilità separata per la rendicontazione del progetto di cui al presente bando. Vi chiediamo se la scrivente può partecipare al bando.

Considerato che l'Unità Locale, dove si svolgerebbe il progetto culturale di cui al bando in oggetto, è iscritta al REA della Camera di Commercio di Cagliari con un codice prevalente ammissibile (91.02), la Cooperativa è considerabile soggetto ammissibile a condizione che la stessa possieda anche tutti gli altri requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2.3 delle disposizioni attuative.

Il bando è rivolto alla valorizzazione di uno o più "beni culturali" o è plausibile estendere il concetto a un'area/territorio (in specie l'Asinara?)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

Come previsto dall'articolo 3.1 delle Disposizioni attuative, il progetto deve necessariamente prevedere la valorizzazione del bene culturale così come definito dall'articolo 10 del D. Lgs. 42/2004, non è quindi possibile estendere il concetto a un territorio.

In merito all'acquisto attrezzature e ammortamenti si chiede: 1) Pensando alle dotazioni con nuove tecnologie che possono essere utili alle PMI ai fini anche competitivi e per attività che potenzialmente possono svilupparsi anche nel tempo, le attrezzature tecniche per il settore teatrale secondo la tabella degli ammortamenti dell'Agenzia delle Entrate seguono un piano ammortamento del 19% ciò a dire che solo parte dei costi dell'attrezzatura potranno essere scaricati sul bando? Esempio 20.000,00 € di attrezzature il 19% significa che per ogni annualità si possono mettere a costo 3.800,00 € l'anno, in due anni sarebbero 7.600,00 €, significa che 7.600,00 € sarà quanto il Bando finanzia su un costo di 20.000,00 € complessivi?

Le spese per le attrezzature acquistate ex novo per la realizzazione del progetto sono ammissibili per l'intero importo di acquisto. Nel caso, invece, di attrezzature già in possesso del beneficiario, utilizzate per il progetto e ancora ammortizzabili, può essere portata a rendiconto la quota d'uso relativa al periodo di effettivo utilizzo dei beni per la realizzazione del progetto.

2) le attrezzature tecnologiche e multimediali che verranno acquistate per l'allestimento del Bene Culturale sono trattate con le stesse regole di ammortamento delle attrezzature che vengono acquistate dalla compagnia per l'attrezzatura tecnica che rimane in capo all'azienda, come sopra descritto? Considerato che non rimangono nemmeno in capo all'azienda?

Il principio sopra esposto trova applicazione anche per le attrezzature tecnologiche e multimediali.

Nel punto 1.6 del Bando sono espresse la forma e l'intensità degli aiuti, secondo la seguente dicitura: "Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo a fondo perduto, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo dell'80% delle spese ammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Il 20% residuo deve essere garantito dal soggetto beneficiario con risorse derivanti dalle proprie attività, da risorse private esterne, da risorse proprie, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico". Cosa si intende nello specifico per "risorse derivanti dalle proprie attività" e "risorse proprie"? Rientra in questa categoria anche il lavoro svolto dai dipendenti per lo svolgimento dell'attività?

Il 20% di cofinanziamento deve essere garantito con risorse non riconducibili in alcun modo ad un soggetto pubblico.

Tra le risorse proprie possono essere ricomprese le spese sostenute per la retribuzione del personale dipendente impiegato nella realizzazione del progetto limitatamente al periodo di tempo effettivamente dedicato allo stesso. La rendicontazione di tali spese dovrà essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 7.5 delle disposizioni attuative. Si precisa, infine, che non è ricompreso nella tipologia risorse proprie il c.d. "apporto in natura".

Il contributo del Bando culturlab va ad incidere sul de minimis dell'azienda?

Il contributo non incide sul de minimis in quanto trattasi di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione.